

## Linee Guida per i sistemi autonomi

### 1. Contesto di riferimento

La gestione dei **rifiuti**, disciplinata dalla Parte IV del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, è improntata alla precauzione ed alla prevenzione della produzione dei rifiuti: l'obiettivo generale è quello – in linea con le direttive europee in merito – di ridurre l'impatto negativo sull'ambiente e garantire il buon funzionamento del mercato, massimizzando le fasi del recupero e del riciclaggio ed evitando distorsioni della concorrenza, anche per non ostacolare l'entrata nel mercato di nuovi operatori.

In questi ultimi anni, nella gestione dei rifiuti, si è data sempre più rilevanza al principio di derivazione comunitaria della responsabilità estesa del produttore (**EPR** - Extended Producer Responsibility), intesa quale strategia di protezione ambientale estesa all'intero ciclo di vita del prodotto, per effetto del quale il produttore è responsabile del prodotto immesso sul mercato fino alla gestione del suo fine-vita. Quindi, il produttore, già dalla fase di produzione, è chiamato a progettare ed immettere sul mercato prodotti ecocompatibili che ne agevolino il riutilizzo e il recupero di componenti, il ritiro, il riciclo e lo smaltimento finale.

Nello specifico, l'ambito dei **Consorzi** è disciplinato dai Titoli II e III della Parte IV del Codice dell'Ambiente. In particolare, gli artt. 223 e 224 definiscono l'architettura principale del sistema imballaggi, c.d. **sistema CONAI**, nel quale quest'ultimo riveste un ruolo centrale nel coordinamento generale e nell'attribuzione del contributo ambientale, con lo scopo di raggiungere gli obiettivi globali di **recupero** e **riciclaggio** afferenti a ciascun materiale. Gli importi che il CONAI acquisisce per il suddetto contributo sono percepiti in nome e per conto dei Consorzi di filiera, fatta eccezione per una quota acquisita per mezzi propri.

Ai Consorzi di filiera si affiancano i Consorzi deputati alla gestione di **particolari categorie di rifiuti** (oli e grassi vegetali ed animali esausti, rifiuti di beni in polietilene, oli minerali esausti, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, pile e accumulatori, pneumatici fuori uso), nonché quei sistemi definiti **autonomi** rispetto a quelli istituiti per legge. Invero, il legislatore, per l'adempimento degli obblighi imposti, accorda ai produttori (ovvero agli operatori) delle diverse filiere di rifiuti la possibilità di non aderire ai Consorzi istituiti per legge, ma di organizzare autonomamente la gestione dei rifiuti sull'intero territorio nazionale. Il procedimento si fonda sulla richiesta di un **riconoscimento** da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare, che nell'ambito delle sue attività istituzionali vigila sulla gestione dei rifiuti, assicura il rispetto del dettato normativo da parte dei Consorzi istituiti per legge ed è appunto il soggetto deputato al riconoscimento dei sistemi autonomi, con il supporto tecnico dell'ISPRA.

In particolare, gli operatori economici devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che lo stesso sia effettivamente ed autonomamente funzionante e che sia in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi fissati dalla norma primaria, garantendo l'informazione sulle modalità del sistema adottato nei confronti degli utilizzatori e degli utenti finali.

## 2. Criticità attuali delle procedure di riconoscimento

L'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ha più volte rilevato come il sistema di gestione dei rifiuti sia nel suo complesso assimilabile ad un monopolio, inefficace in relazione agli obiettivi posti dal legislatore europeo, e dunque come sia necessario attuare politiche volte ad incentivare dinamiche concorrenziali attraverso l'ingresso di nuovi operatori sul mercato, a parità di condizioni.

Sebbene la materia nel corso del tempo sia stata oggetto di diversi interventi normativi che hanno cercato di risolvere le criticità emerse, tuttavia, ad oggi permangono difficoltà di interpretazione e di applicazione delle disposizioni da parte della Pubblica Amministrazione e degli operatori privati.

Pertanto, al fine di garantire piena applicazione al principio della libera concorrenza, quale criterio direttivo dell'azione consortile di settore espressamente sancito dall'art. 237 del D.lgs. 152/2006 e permettere l'ingresso di nuovi operatori nell'attuale sistema, il legislatore è recentemente intervenuto con la legge 4 agosto 2017, n. 12 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), modificando la disciplina relativa al riconoscimento di sistemi autonomi alternativi a quelli istituiti per legge.

I Consorzi autonomi attualmente riconosciuti dal Ministero dell'Ambiente sono cinque:

1. Sistema P.A.R.I. (ALIPLAST S.p.A), approvato con Decreto direttoriale 5201 del 4 agosto 2014 per gestione di imballaggi in PE-LD (Film);
2. Consorzio Nazionale Imballaggi in Plastica (CONIP), approvato nel 1998 dall'Osservatorio Nazionale Rifiuti per la gestione di casse in plastica;
3. Consorzio Nazionale Imballaggi in Plastica (CONIP), approvato con decreto n. 28 dell'8 agosto 2016 per la gestione dei pallet in plastica;
4. Consorzio REN.OILS, approvato con decreto n. 37 del 6 aprile 2018 per la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti;
5. Consorzio CORIPET, approvato con decreto n. 58 del 24 aprile 2018 per la gestione diretta degli imballaggi in PET per liquidi alimentari.

Nelle procedure di riconoscimento attuate, sono state riscontrate alcune problematiche connesse da un lato alla particolare complessità delle istruttorie eseguite, dall'altro all'inadeguatezza della documentazione trasmessa. Tale contesto ha inevitabilmente dilatato i tempi necessari alla conclusione del predetto procedimento di riconoscimento.

Alla luce di quanto esposto, si rende pertanto necessario fornire indicazioni puntuali per la presentazione di nuovi sistemi autonomi finalizzati ad operare nei mercati di riferimento.

## 3. Quadro di riferimento normativo

Di seguito si riportano le norme utilizzate per la stesura delle presenti Linee Guida:

- direttiva quadro rifiuti 2008/98/CE e successive modifiche
- direttiva imballaggi 94/62/CE e successive modifiche

- direttiva RAEE 2012/19/UE
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed in particolare:
  - articolo 221, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006
  - articolo 233, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006
  - articolo 234, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006
  - articolo 237 del decreto legislativo n. 152 del 2006
  - articolo 9 del decreto legislativo n. 49 del 2014

#### **4. Linee guida per il riconoscimento dei sistemi autonomi**

Come già precedentemente illustrato, il legislatore, per l'adempimento degli obblighi imposti, permette ai produttori ed agli operatori delle filiere di rifiuti di imballaggio, di oli e grassi vegetali e animali esausti, di beni in polietilene l'opportunità di non aderire ai Consorzi istituiti per legge, ma di organizzare autonomamente la gestione dei rifiuti sull'intero territorio nazionale, previo riconoscimento del proprio sistema sulla base di idonea documentazione.

Le presenti linee guida, di natura non vincolante, perseguono l'obiettivo di indicare ai produttori di imballaggi, e agli altri operatori delle suddette filiere, gli elementi utili per la predisposizione della documentazione da presentare ai fini del riconoscimento del sistema autonomo proposto.

L'istanza per il riconoscimento del sistema e il provvedimento conclusivo devono essere corredati da marche da bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 1972.

##### **4.1. Sistema Imballaggi**

La procedura di realizzazione del sistema autonomo di gestione degli imballaggi è dettata dall'articolo 221, comma 3, lett. a) e comma 5, del D.lgs. 152/2006. La natura del suddetto procedimento è bifasica, come si evince dalla lettura del comma 5 del citato articolo 221. Essa infatti consta di due provvedimenti: il primo attinente al riconoscimento del progetto sulla base dell'idonea documentazione presentata; il secondo inerente al riconoscimento definitivo che attesti o meno il funzionamento del sistema proposto. Le linee guida hanno la finalità di agevolare la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito della prima fase del riconoscimento.

Si forniscono, pertanto, alcune indicazioni a supporto dei produttori interessati alla presentazione dell'istanza.

- Statuto ed atto costitutivo.
- Identificazione dei produttori e dei soggetti costituenti il sistema autonomo, corredata da visura camerale.
- Organizzazione secondo criteri di:

- *efficienza*: la documentazione deve dimostrare che il sistema sia in grado di conseguire gli obiettivi fissati dalla legge attraverso il minor utilizzo di risorse economiche disponibili, indicando il rapporto tra i risultati attesi e i mezzi da impiegare;
- *efficacia*: la documentazione deve dimostrare che il sistema sia in grado di raggiungere i predetti obiettivi, adempiendo a tutti gli obblighi di gestione previsti per legge;
- *economicità*: la documentazione deve dimostrare che il sistema sia in grado di operare impiegando risorse necessarie e proporzionate rispetto ai benefici conseguiti.
- Effettiva ed autonoma funzionalità del sistema proposto sull'intero territorio nazionale:
  - la documentazione deve contenere una descrizione analitica, sistematica e strutturata dell'attività che si intende porre in essere, atta a dimostrare la gestione dell'intero ciclo di vita dei beni prodotti immessi sul mercato, limitando, per quanto tecnicamente possibile, la fuoriuscita dei relativi rifiuti dal proprio sistema.
- Informativa adeguata agli utilizzatori ed agli utenti finali:
  - la documentazione deve contenere misure idonee finalizzate ad informare l'utilizzatore e l'utente finale sulle modalità di funzionamento del sistema e degli adempimenti loro spettanti, al fine di consentire l'effettivo funzionamento come circuito chiuso, autonomo ed autosufficiente.
- Il progetto di sistema autonomo deve inoltre contenere:
  - dichiarazione, in fase presuntiva, della quantità di prodotto da immettere sul mercato nell'anno di riferimento;
  - descrizione delle modalità di apposizione del marchio per i propri prodotti nel caso di imballaggi secondari e terziari, così da identificarne i relativi rifiuti;
  - documentazione attestante la capacità di conseguire gli obiettivi di recupero e riciclaggio fissati dalla legge, adottati ed aggiornati in conformità alla normativa europea;
  - descrizione delle attività e della rete di raccolta e trasporto per quanto attiene agli imballaggi secondari e terziari e produzione della relativa documentazione;
  - eventuale individuazione dei punti di deposito preliminare e/o di stoccaggio e produzione della relativa documentazione;
  - descrizione dell'eventuale attività di riutilizzo;
  - descrizione delle operazioni di recupero e riciclaggio secondo la normativa vigente, con la relativa individuazione degli impianti di trattamento localizzati sull'intero territorio nazionale (autorizzazione dell'impianto, accordi preliminari, etc.);
  - dichiarazione, in fase presuntiva, delle quantità di rifiuti raccolti e avviati agli impianti di recupero e di riciclo nell'anno di riferimento;
  - dichiarazione che attesti in fase presuntiva, qualora le fasi di recupero e riciclaggio siano economicamente inconvenienti e/o tecnicamente impossibili, i quantitativi di rifiuti avviati a smaltimento in discarica nell'anno di riferimento;
  - descrizione delle misure atte a promuovere lo svolgimento di indagini di mercato per migliorare economicamente e tecnicamente i cicli sopra descritti;

- descrizione dei mezzi finanziari a garanzia dell'equilibrio della gestione finanziaria: fattibilità finanziaria, fattibilità economico-sociale, piano economico-finanziario, analisi costi-benefici, analisi degli aspetti e dei costi gestionali in fase di esercizio, modalità di determinazione del contributo ambientale.

## **4.2. Sistema Oli e Grassi Vegetali e Animali Esausti – Rifiuti di Beni in Polietilene**

Le procedure di realizzazione del sistema autonomo di gestione degli oli e grassi vegetali e animali esausti e dei rifiuti di beni in polietilene, sono dettate dall'articolo 233, comma 9, e dall'articolo 234, comma 7, del D.lgs. 152/2006. Il procedimento, diversamente da quanto disciplinato per il sistema imballaggi, prevede un unico provvedimento di riconoscimento del sistema adottato, emanato sulla base della valutazione della documentazione trasmessa. In tale fattispecie l'Amministrazione, effettuato il riconoscimento del sistema proposto, si riserva la facoltà di esercitare i poteri di autotutela previsti dalla legge, qualora dall'attività di verifica risulti l'inadempimento ad una o più prescrizioni stabilite o il venir meno dei presupposti di funzionalità normativamente richiesti.

Si presenta, pertanto, una serie di indicazioni a supporto degli operatori interessati alla presentazione dell'istanza.

### **4.2.1. Documentazione Sistema Oli e Grassi Vegetali e Animali Esausti**

- Statuto ed atto costitutivo.
- Identificazione degli operatori del sistema autonomo, corredata da visura camerale.
- Organizzazione secondo criteri di:
  - *efficienza*: la documentazione deve dimostrare che il sistema sia in grado di conseguire gli obiettivi fissati dalla legge attraverso il minor utilizzo di risorse economiche disponibili, indicando il rapporto tra i risultati attesi e i mezzi da impiegare;
  - *efficacia*: la documentazione deve dimostrare che il sistema sia in grado di raggiungere i predetti obiettivi, adempiendo a tutti gli obblighi di gestione previsti per legge;
  - *economicità*: la documentazione deve dimostrare che il sistema sia in grado di operare impiegando risorse necessarie e proporzionate rispetto ai benefici conseguiti.
- Effettiva ed autonoma funzionalità del sistema proposto su tutto il territorio nazionale:
  - la documentazione deve contenere una descrizione analitica, sistematica e strutturata dell'attività posta in essere o che si intende porre in essere, atta a dimostrare la corretta gestione dell'intero ciclo di vita dei beni prodotti immessi sul mercato.
- Informativa adeguata agli utilizzatori ed agli utenti finali:
  - la documentazione deve contenere misure idonee finalizzate ad informare l'utilizzatore e l'utente finale sulle modalità di funzionamento del sistema e degli adempimenti loro spettanti, al fine di consentirne l'effettiva, autonoma ed autosufficiente funzionalità.

- Il progetto del sistema autonomo deve inoltre contenere:
  - dichiarazione in fase consuntiva della quantità di prodotto immessa sul mercato nell'anno precedente, ovvero, nel caso di inizio attività, stima delle quantità da immettere nell'anno di riferimento;
  - descrizione delle attività, della rete di raccolta e trasporto e produzione della relativa documentazione;
  - eventuale individuazione dei punti di deposito preliminare/stoccaggio e produzione della relativa documentazione;
  - dichiarazione in fase consuntiva delle quantità di rifiuti raccolti, trattati e recuperati (rigenerati) nell'anno precedente ovvero, nel caso di inizio attività, stima delle quantità degli oli esausti da raccogliere, trattare e recuperare nell'anno di riferimento;
  - descrizione delle misure atte a promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e di studi di settore per migliorare economicamente e tecnicamente i cicli sopra descritti;
  - descrizione delle modalità di smaltimento degli oli esausti per i quali non sia possibile o conveniente la rigenerazione;
  - descrizione dei mezzi finanziari a garanzia dell'equilibrio della gestione finanziaria: fattibilità finanziaria, fattibilità economico-sociale, piano economico-finanziario, analisi costi-benefici, analisi degli aspetti e dei costi gestionali in fase di esercizio, determinazione del contributo ambientale ai sensi dell'art. 10 della legge 154 del 2016.

#### 4.2.2 Documentazione Sistema Beni in Polietilene

- Statuto ed atto costitutivo.
- Identificazione degli operatori del sistema autonomo, corredata da visura camerale.
- Organizzazione secondo criteri di:
  - *efficienza*: la documentazione deve dimostrare che il sistema sia in grado di conseguire gli obiettivi fissati dalla legge attraverso il minor utilizzo di risorse economiche disponibili, indicando il rapporto tra i risultati attesi e i mezzi da impiegare;
  - *efficacia*: la documentazione deve dimostrare che il sistema sia in grado di raggiungere i predetti obiettivi, adempiendo a tutti gli obblighi di gestione previsti per legge;
  - *economicità*: la documentazione deve dimostrare che il sistema sia in grado di operare impiegando risorse necessarie e proporzionate rispetto ai benefici conseguiti.
- Effettiva ed autonoma funzionalità del sistema proposto sull'intero territorio nazionale:
  - la documentazione deve contenere una descrizione analitica, sistematica e strutturata dell'attività posta in essere o che si intende porre in essere, atta a dimostrare la gestione dell'intero ciclo di vita dei beni prodotti immessi sul mercato.
- Informativa adeguata agli utilizzatori ed agli utenti finali:
  - la documentazione deve contenere misure idonee finalizzate ad informare l'utilizzatore e l'utente finale sulle modalità di funzionamento del sistema e degli

adempimenti loro spettanti, al fine di consentirne l'effettiva, autonoma ed autosufficiente funzionalità.

- Il progetto del sistema autonomo deve inoltre contenere:
  - dichiarazione in fase consuntiva della quantità di prodotto immessa sul mercato nell'anno precedente, ovvero, nel caso di inizio attività, stima delle quantità da immettere nell'anno di riferimento;
  - documentazione attestante la capacità di conseguire gli obiettivi di riciclaggio fissati, adottati ed aggiornati in conformità alla normativa;
  - descrizione delle attività, della rete di raccolta e trasporto e produzione della relativa documentazione;
  - eventuale individuazione dei punti di deposito preliminare/stoccaggio e produzione della relativa documentazione;
  - descrizione delle operazioni di recupero e riciclaggio secondo la normativa vigente, con la relativa individuazione degli impianti di trattamento localizzati sull'intero territorio nazionale (autorizzazione dell'impianto, accordi preliminari, etc.);
  - dichiarazione in fase consuntiva delle quantità di rifiuti raccolti, riciclati e recuperati nell'anno precedente ovvero, nel caso di inizio attività, stima delle quantità da raccogliere, trattare e recuperare nell'anno di riferimento;
  - dichiarazione che attesti, qualora le fasi di recupero e riciclaggio siano economicamente inconvenienti e/o tecnicamente impossibili, sia in fase presuntiva che in fase consuntiva, i quantitativi di rifiuti avviati a smaltimento in discarica;
  - descrizione delle misure atte a promuovere lo svolgimento di indagini di mercato per migliorare economicamente e tecnicamente i cicli sopra descritti;
  - descrizione dei mezzi finanziari a garanzia dell'equilibrio della gestione finanziaria: fattibilità finanziaria, fattibilità economico-sociale, piano economico-finanziario, analisi costi-benefici, analisi degli aspetti e dei costi gestionali in fase di esercizio;

### 4.3. Sistemi Individuali RAEE

Il sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) non prevede l'esistenza di sistemi autonomi come nei casi sopra descritti, tuttavia consente ai produttori di adempiere ai propri obblighi mediante sistemi di gestione individuali o collettivi, operando in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale.

In particolare, l'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 49 del 2014 detta la procedura di riconoscimento dei precitati sistemi individuali. Anche per tali sistemi, è necessario presentare un'istanza corredata da un **progetto descrittivo**, atto a dimostrare che il sistema sia organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, che lo stesso sia effettivamente ed autonomamente funzionante e che sia in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi di raccolta, recupero e riciclaggio fissati dalla norma primaria, garantendo agli utilizzatori finali l'informazione sulle modalità di funzionamento del sistema e sui metodi di raccolta dei propri rifiuti.

Tale progetto deve contenere inoltre un **piano di raccolta** che attesti la capacità del sistema di intercettare tutti i RAEE generati dalle proprie AEE immesse sul mercato sull'intero territorio nazionale, mediante la predisposizione di un efficiente sistema di restituzione, ovvero attraverso la stipula di apposite convenzioni con i soggetti responsabili della raccolta, al fine di assicurare che il produttore contraente effettui il ritiro presso i centri di raccolta e presso altri luoghi di raggruppamento.

Si forniscono, pertanto, alcune indicazioni a supporto dei produttori interessati alla presentazione dell'istanza.

- Statuto ed atto costitutivo.
- Identificazione del produttore, corredata da visura camerale.
- Organizzazione secondo criteri di:
  - *efficienza*: la documentazione deve dimostrare che il sistema sia in grado di conseguire gli obiettivi fissati dalla legge attraverso il minor utilizzo di risorse economiche disponibili, indicando il rapporto tra i risultati attesi e i mezzi da impiegare;
  - *efficacia*: la documentazione deve dimostrare che il sistema sia in grado di raggiungere i predetti obiettivi, adempiendo a tutti gli obblighi di gestione previsti per legge;
  - *economicità*: la documentazione deve dimostrare che il sistema sia in grado di operare impiegando risorse necessarie e proporzionate rispetto ai benefici conseguiti.
- Effettiva ed autonoma funzionalità del sistema proposto sull'intero territorio nazionale:
  - la documentazione deve contenere una descrizione analitica, sistematica e strutturata dell'attività che si intende porre in essere, atta a dimostrare la gestione dell'intero ciclo di vita dei beni prodotti immessi sul mercato, limitando, per quanto tecnicamente possibile, la fuoriuscita dei relativi rifiuti dal proprio sistema.
- Informativa adeguata agli utilizzatori finali:
  - la documentazione deve contenere misure idonee ad informare l'utilizzatore e l'utente finale sulle modalità di funzionamento del sistema e degli adempimenti loro spettanti, al fine di consentirne l'effettiva funzionalità come circuito chiuso, autonomo ed autosufficiente.
- Il progetto del sistema individuale deve inoltre contenere:
  - dichiarazione delle quantità di AEE immesse sul mercato nazionale nell'anno solare precedente ovvero, nel caso di inizio attività, stima delle quantità da immettere nell'anno di riferimento;
  - identificazione del produttore tramite l'apposizione del marchio, che deve contenere almeno una delle seguenti indicazioni: nome del produttore, logo del produttore (se registrato), ovvero numero di registrazione al Registro AEE;
  - i dati dovranno essere esposti per tipologia di prodotto come codificati dagli allegati II e IV del D.lgs. 49/2014, in maniera da poter consentire il riscontro degli stessi con quelli dichiarati al Registro AEE;
  - descrizione della rete distributiva suddivisa per aree geografiche;

- indicazione delle modalità con le quali i detentori possono richiedere la sostituzione delle AEE o il ritiro dei RAEE;
  - descrizione della rete logistica integrata per il trasporto, la raccolta e il recupero:
    - descrizione e quantificazione dell'usato: in particolare, i dati quantitativi per tipologia dell'usato, le procedure adottate per il ritiro, la riparazione e le eventuali modifiche per la re-immissione sul mercato;
    - descrizione della rete di raccolta e di trasporto dei RAEE, con l'indicazione degli operatori autorizzati al trasporto e del relativo numero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
    - individuazione per area geografica dei punti di ritiro e degli strumenti adottati per la tracciabilità dei flussi;
    - individuazione dei punti di stoccaggio provvisorio autorizzati, con indicazione dei criteri impiegati per il raggruppamento dei RAEE, ovvero di eventuali piattaforme logistiche per il trasporto agli impianti di trattamento o per il trasporto al di fuori del territorio nazionale;
    - individuazione degli impianti di trattamento per tipologia o raggruppamento di RAEE, localizzazione sul territorio italiano per aree geografiche;
    - descrizione delle modalità di ritiro e raccolta separata dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti per i quali possa sussistere un rischio di contaminazione del personale incaricato al ritiro;
    - dichiarazione, per aree geografiche, delle quantità di RAEE raccolte e conferite agli impianti di recupero relative all'anno solare precedente ovvero, nel caso di inizio attività, stima delle suddette quantità;
    - dichiarazione delle quantità recuperate, riciclate e conferite per lo smaltimento ovvero, nel caso di inizio attività, stima delle suddette quantità;
  - informazioni sui sistemi di certificazione e di monitoraggio ambientale in possesso del sistema.
- Descrizione dei mezzi finanziari: fattibilità finanziaria, fattibilità economico-sociale, piano economico-finanziario, analisi costi-benefici, analisi degli aspetti e dei costi gestionali in fase di esercizio:
- bilancio dell'esercizio precedente;
  - contributo ambientale:
    - entità del contributo ambientale applicato per tipologia di prodotto ed indicazione degli importi introitati, riferiti all'esercizio precedente, ovvero, nel caso di inizio attività, stima dei costi da sostenere, delle modalità di determinazione e del valore del contributo da applicare;
    - descrizione dell'utilizzo del contributo ambientale;
    - modalità di comunicazione e di informazione sul contributo ambientale ad ogni livello della filiera fino all'acquirente finale.
- Garanzie finanziarie per i RAEE domestici:

- dichiarazione di accettazione del pagamento della garanzia finanziaria in favore del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, calcolata sulla base dei parametri definiti con il decreto di riconoscimento.

Le presenti indicazioni sono state presentate al Comitato di vigilanza e controllo, di cui all'art. 35 del D.lgs. 49/2014, nella seduta del 12 dicembre 2018.